

N. 1696/2009 R.G.
N. 1607/2009 R.G.N.R.

N. 952/2013 Sent.
Depositata il 04 SET 2013
Irrevocabile il
N. reg. Esec.
N. Part. Cred.
Scheda il



n. 650/13 215 & EV

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale penale di Udine, in composizione collegiale, composto dai magistrati

Dott.ssa Carla Missera - Presidente

Dott.ssa Emanuele Lazzaro - Giudice

Dott. Matteo Carlisi - Giudice

ha pronunciato all'udienza del 6 giugno 2013 la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

M. _____ nato a _____ il _____, residente a _____

- libero assente -

IMPUTATO

articolo 2634 e art. 2639 c.c., perché, nella sua qualità di dirigente con delega alla gestione ordinaria di tesoreria del Gruppo D: _____ s.p.a. e, dal 5 ottobre 2005, con potere di firma congiunta per operazioni finanziarie di straordinaria amministrazione nonché usurpando i poteri propri di amministratori e direttori generali, al fine di procurare a sé ed ai vertici della

Banca I _____ s.p.a. (quali il F. _____, il F. _____ ed il S. _____) un profitto ingiusto costituito dall'occulta ricezione di somme liquide di denaro per ogni contratto stipulato (complessivamente pari al 50% dell'importo contrattuale netto), avendo un interesse in conflitto con la D. _____ s.p.a., compiva atti di disposizione patrimoniale - sottoscrivendo, pur non avendone titolo, contratti derivati (numeri 100167, 100169, 100171, 100172, 100189, 100205, 1001206, 1001210, 100351, 100352, 100382 e 100383) e disponendone alla scadenza il rinnovo - cagionando intenzionalmente un danno alle società del Gruppo D. _____ s.p.a. almeno pari complessivamente a € 18.500.000,00 - versati dal gruppo predetto al fine di svincolarsi dai rapporti contrattuali sopraindicati.

Fatti commessi in _____, sino al 7 giugno 2006.

o, in alternativa,

articolo 2635, commi 1 e 3, e art. 2639 c.c., perché, nella sua qualità di dirigente con delega alla gestione ordinaria di tesoreria del Gruppo D. _____ s.p.a. e, dal 5 ottobre 2005, con potere di firma congiunta per operazioni finanziarie di straordinaria amministrazione nonché usurpando i poteri propri di amministratori e direttori generali, a seguito della dazione di utilità compiva atti in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio, così cagionando nocumento al predetto gruppo.

In particolare, a fronte della dazione, da parte di funzionari della Banca I. _____ s.p.a. (quali il F. _____, il F. _____ ed il S. _____), di utilità rappresentate dall'occulta corresponsione di somme liquide di denaro per ogni contratto stipulato (complessivamente pari al 50% dell'importo contrattuale netto) e avendo un interesse in conflitto con la D. _____ s.p.a., compiva atti di disposizione patrimoniale - sottoscrivendo, pur non avendone titolo, contratti derivati (numeri 100167, 100169, 100171, 100172, 100189, 100205, 1001206, 1001210, 100351, 100352, 100382 e 100383) e disponendone alla scadenza il rinnovo - così cagionando un danno alle società del Gruppo D. _____ s.p.a. almeno pari complessivamente a € 18.500.000,00 - versati dal gruppo predetto al fine di svincolarsi dai rapporti contrattuali sopraindicati.

Con l'aggravate di aver commesso il fatto ai danni di un gruppo societario con titoli quotati in mercati regolamentati italiani.

Fatti commessi in _____, sino al 7 giugno 2006.

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa Del Tedesco, Parte Civile D _____

_____ Spa con l'avv.to _____ del Foro di Udine e del difensore di fiducia avv.to _____ del Foro di Gorizia

Conclusioni delle Parti:

Il P.M.: condanna anni 3 di reclusione, pena base anni 2 di reclusione, aumento aggravante 3° comma 2635 c.c. confisca per equivalente di denaro o beni nella disponibilità dell'imputato

Il difensore di Parte Civile: dimette nota conclusiva e memoria conclusiva

Il difensore dell'imputato: assoluzione formula ritenuta di giustizia

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mi _____ Mi _____ è stato tratto a giudizio per rispondere del reato lui ascritto nel decreto che dispone il giudizio, così come corretto e alternativamente contestato all'udienza del 6.10.2011.

L'imputato, regolarmente citato (art. 157-161 c.p.p.), ha preso parte al giudizio.

La società Di _____ s.p.a. (in seguito D _____ s.p.a.) si era già costituita parte civile in sede di udienza preliminare.

All'udienza del 19.1.2010, la difesa ha evidenziato la pendenza di procedimento affine al presente dinnanzi al Tribunale di Milano. Respinta la questione proposta e dichiarato aperto il dibattimento sono state ammesse le prove testimoniali e documentali richieste dalle parti.

All'udienza del 6.5.2010 sono stati sentiti i testi del P.m.: G _____, presidente del c.d.a. di D _____ s.p.a., nonché W _____, ex art. 210 c.p.p., P _____ ex art. 197-bis c.p.p. – che sui rapporti con F _____ e Mi _____ si è avvalso della facoltà di non rispondere –, G _____ ex art. 197-bis c.p.p. – che sui rapporti con Mi _____ si è avvalso della facoltà di non rispondere –, infine i _____ F _____ ex art. 197-bis c.p.p.

All'udienza del 18.11.2010, è stata depositata nomina da parte del nuovo difensore avv. _____, ed è stato concesso termine a difesa.

All'udienza del 3.3.2011, mutata la composizione del collegio, le parti hanno acconsentito all'utilizzo delle prove già assunte, ed è stato sentito il teste del P.m. R _____ F _____ ex art. 197-bis c.p.p.

All'udienza del 14.4.2011 il Tribunale ha rigettato l'istanza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

All'udienza del 6.10.2011 sono stati sentiti i testi della parte civile: F. _____ L. _____, responsabile affari legali in D. _____ s.p.a., il c.t. R. _____ B. _____ (in sostituzione del c.t. L. _____), A. _____ B. _____, collega dell'imputato in D. _____ s.p.a.. Al termine dell'udienza il P.m., ai sensi dell'art. 516 c.p.p. ha effettuato una contestazione in via alternativa nei termini riportati nel secondo capo d'imputazione.

All'udienza del 3.11.2011 la difesa dell'imputato ha sollevato eccezione di incompetenza per territorio alla luce della nuova contestazione, eccezione che il Tribunale ha rigettato. È stato sentito il teste del P.m. M. _____ S. _____ ex art. 197-bis c.p.p.

Nelle more del rinvio d'udienza, con atto depositato il 15.12.2011 la difesa dell'imputato ha sollevato conflitto positivo di competenza, dichiarato inesistente dalla Corte di cassazione con sentenza della sez. I, n. 1949 dd. 21.6.2012, dep. 20.7.2012.

All'udienza del 23.2.2012 il processo è stato rinviato stante l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria (presc. sosp. per 98 gg.).

All'udienza del 31.5.2012 il processo è stato rinviato per legittimo impedimento dell'imputato (presc. sosp. per 61 gg.).

All'udienza del 31.9.2012 il processo è stato rinviato stante l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria.

All'udienza del 22.11.2012 il processo è stato rinviato stante l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria (presc. sosp. per 119 gg.).

All'udienza del 17.1.2013 si è proceduto all'esame dell'imputato.

All'udienza del 21.3.2013 si è proceduto all'audizione dei testi della difesa: R. _____ G. _____ e T. _____ A. _____.

All'udienza del 15.4.2013 si è proceduto all'audizione del teste della difesa M. _____ D. _____, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti hanno presentato le conclusioni indicate in epigrafe. Il Tribunale ha rinviato la discussione per repliche.

All'udienza del 6.6.2013, all'esito delle repliche, il Tribunale ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo riportato in calce a queste motivazioni.

Fatto (art. 546 co. 1 lett. e) c.p.p.). M_____ Mi_____ era già dipendente dal 1994 della D_____ s.p.a. quando il 9 maggio 2003 venne nominato dirigente responsabile della gestione della tesoreria del gruppo D_____ s.p.a..

Il lavoro si svolgeva in un *open space* nel quale inizialmente lavoravano il dottor M_____, R_____, G_____ e il dottor D_____. Successivamente arrivò anche la dott.ssa D_____ (t. G_____, p. 7).

Inizialmente M_____ aveva ricevuto una procura scarna che lo autorizzava a eseguire solo una gestione ordinaria della tesoreria, incassare assegni, disporre pagamenti, ma non a compiere atti di straordinaria amministrazione. Fu nell'ottobre 2005 che gli venne conferita una nuova procura con la quale venivano attribuiti maggiori poteri, quali la possibilità di sottoscrivere contratti, benché tale potere fosse subordinato all'obbligo di doppia firma, ovvero la firma congiunta sua e di un altro dirigente della direzione amministrativa del gruppo, nello specifico del dottor B_____ (t. B_____ p. 16, L_____ p. 4-5, 19 e B_____, p. 34, 36, 40).

Tre compiti affidati a M_____ vi era altresì quello di stipulare contratti di I.R.S.: con tale acronimo si indicano i contratti di *Interest Rate Swap*, che sono una particolare tipologia contratti derivati con la specifica funzione di copertura del rischio cambi o interessi, cui l'azienda era in modo particolare esposta. In tale genere di contratto si evidenzia un valore nozionale, che è un valore puramente figurativo in quanto non soggetto ad essere scambiato tra le parti. Oggetto di scambio è il differenziale positivo o negativo che al termine del periodo di vigenza del contratto si sarà venuto a determinare applicando sull'importo nozionale i parametri cui lo strumento finanziario è collegato. I contratti derivati, come dice il nome, derivano il loro valore da un *asset* sottostante: si tratta di uno strumento tipicamente strutturato con il quale due parti si accordano per scambiarsi i flussi finanziari, fissi o variabili, indicizzate a determinati parametri, che possono avere sia funzione speculativa sia funzione di copertura. La funzione di copertura si ha quando una società vuole trasformare un flusso tipicamente incerto che deriva, in un flusso certo. Si vuole ad esempio trasformare un flusso a tasso variabile in un flusso fisso. In pratica nel caso in cui una società abbia operazioni commerciali in essere, ad esempio, in valuta straniera, si pensi al dollaro, il derivato ha la funzione di creare un flusso uguale e contrario all'andamento del dollaro di modo che ove il dollaro si apprezzi il derivato perdere valore e dove il dollaro perde di valore il derivato se apprezzi: l'esito è sostanzialmente, in questi casi, nullo, ma tale è la funzione

dello strumento finanziario e lo scopo perseguito dalla azienda sottoscrittrice. In sostanza l'azienda rinuncia ai possibili vantaggi derivanti dall'apprezzamento della valuta straniera a fronte della copertura delle possibili perdite legate al suo deprezzamento. Nell'ambito di derivati però ve ne sono altri definiti strutturati che hanno caratteristiche molto più complessa, la cui indicizzazione è legata a parametri non semplici, con formule complesse, moltiplicatori, e limiti massimi e minimi (t. B _____ p. 24-28).

Benché M___ non avesse un potere esclusivo di firma di tal genere di contratti risulta che egli di fatto gestisse in modo autonomo i rapporti con le banche in ragione della fiducia assoluta che i vertici della azienda riponevano in lui. Va infatti evidenziato che M___, predisposto il contratto, lo sottoponeva a chi di competenza, prima il dottor B_____ e quindi il dottor V_____ (t. G_____, p. 21), i quali sottoscrivevano lo stesso senza approfondire ulteriormente le questioni trattate. Ad ogni modo la società D_____ s.p.a. dava sempre corso all'esecuzione dei contratti così ratificando, ove mai ve ne fosse stata la necessità, l'operato di M___.

Va altresì detto per comprendere meglio l'attività di M___, che egli era tenuto a stilare un *report* mensile, da inviare all'amministratore delegato, l'ing. B_____, nel quale dava conto, per sommi capi, di quelle che erano le più importanti voci della tesoreria, quali fossero le somme incassate e pagate, quale fosse il liquido in cassa, infine quali fossero i contratti in essere con rilevanza finanziaria, in particolare il valore dei contratti I.R.S. (t. B_____, p. 34, L_____ p.7).

È in questo contesto che si collocano i fatti accertati dal Tribunale di Milano è confermata dalla Corte d'appello. Va detto, per comprendere cosa fosse successo, che alcuni funzionari della Banca I_____, banca con sede a Milano specializzata nei leasing e nella vendita di prodotti finanziari, avevano ideato un ingegnoso sistema fraudolento ai danni, innanzitutto, della loro stessa banca: qualora veniva individuavano un potenziale cliente al quale far sottoscrivere prodotti finanziari, anziché procedere direttamente alla stipula del contratto, veniva individuato un falso intermediario col compito di "presentare" detto cliente in modo che a questo intermediario sarebbe spettata una provvigione – in realtà non dovuta in quanto la presentazione non era reale – che poi veniva spartita fra tutti i dipendenti della banca coinvolti nella frode.

Le gravi anomalie di gestione della banca nel periodo 2003 al 2007, quando amministratore delegato era F_____, sono emerse nel corso dell'ispezione della Banca d'Italia

disposta a seguito delle sue dimissioni e della sua sostituzione con M ____ Ma ____.

Nell'arco del periodo interessato la Banca It ____ si era avventurata per cifre imponenti dei settori dei derivati cosiddetti esotici, altamente speculativi, sganciati da qualsiasi funzione di "copertura" (quelli cioè che si stipulano contestualmente ad un contratto di finanziamento a tasso variabile, al fine di tutelare soggetto finanziato dal rischio di aumenti del tasso d'interesse oltre un certo limite prefissato). Era inoltre emerso numerose "ristrutturazioni" di operazioni su derivati. Per tutte queste operazioni erano state riconosciute provvigioni per importi complessivi molto elevati e per la maggior parte a favore di un ristretto numero di mediatore (cfr. sent. Corte Appello di Milano, dd. 20.4.2012, dep. 30.7.2012, irr. Il 28.5.2013, pp. 6-7).

Le dimensioni della frode posta in essere si giustificavano anche con l'assoluta sicurezza di impunità in quanto ideatore della stessa era stato lo stesso amministratore delegato F ____ che all'interno della Banca, a detta di tutti, poteva fare ciò che credeva, tanto da essere soprannominato l'"imperatore".

Mian conosceva da tempo F ____, dipendenti della Banca I ____, da quando questi era dipendente del Banco popolare di Verona. F ____ disse a F ____ di contattare M __ e, per suo tramite, la D ____ s.p.a., per offrirgli dei contratti derivati. Inizialmente si trattava di derivati riconducibili a quelli abitualmente sottoscritti da D ____ s.p.a. a copertura del rischio cambi o interessi; tuttavia F ____ aveva precisato che ove M __ avesse propiziato l'affare per conto della D ____ s.p.a. ci sarebbero stati dei "ritorni", cioè dei guadagni per entrambi oltre che per S ____.

Era stato quindi individuato un fittizio intermediario romano al quale sarebbe stata pagata l'intermediazione che poi sarebbe stata retrocessa in parte ai partecipanti all'"affare". F ____, dall'alto del suo posizione, aveva garantito che l'operazione era sicura e che non sarebbero mai stati scoperti.

M ____ aveva subito accettato la proposta e aveva partecipato alla spartizione degli importi indebitamente incassati dal falso intermediario. Si trattava della prima di una serie di operazioni nel corso delle quali l'atteggiamento di M ____ si fece sempre più esigente, tant'è che era soprannominato dai correi "l'ingordo". D'altronde, tutti si rendevano conto che era proprio M __, quale rappresentante da D ____ s.p.a., ad assicurare l'esistenza stessa dell'affare: M ____ voleva la fetta più grossa della torta, ma d'altronde senza M ____ quella torta non ci sarebbe stata.

Tornando alla prima operazione conclusa, inizialmente F_____ intendeva utilizzare un intermediario fittizio di Roma, tale P_____, che era cugino di F_____, il quale però, resosi conto dell'illecito sottostante, aveva restituito il primo bonifico ricevuto di € 400.000, così costringendo F_____ a incaricare un alto funzionario, tale A_____, a reclutare come finto mediatore un altro commercialista di Roma, tale G_____ (commercialista risultato peraltro del tutto estraneo all'ambiente della intermediazione finanziaria, sent. Corte Appello di Milano, dd. 20.4.2012, dep. 30.7.2012, irr. Il 28.5.2013, p. 43), il quale dapprima si prestò a fatturare gli importi delle fittizio provvigioni in proprio e successivamente tramite la società a lui riferibile denominata C_____ B_____ S.r.l. Tramite questa società vennero intermedie fittiziamente otto operazioni finanziarie con D_____ s.p.a., due operazioni di costituzione di I.R.S. e sei di ristrutturazione in un arco temporale che si colloca tra il 22 dicembre 2003 e il 3 gennaio 2005 per un valore complessivo di € 4.140.500. Il sistema prevedeva che l'intermediario, dedotti i costi e gli oneri fiscali da quanto incassato come provvigione (che incidevano nella misura del 45-50% dell'importo totale), restituisse la somma rimanente perché venisse ripartita fra tutti i concorrenti, ovverosia S_____, F_____, F_____ e M_____, oltre allo stesso G_____, mediatore di comodo, e in un secondo momento anche A_____ e T_____ (cfr. sent. Corte Appello di Milano, dd. 20.4.2012, dep. 30.7.2012, irr. Il 28.5.2013, pp. 8-10 e pp. 42-51).

Nei primi mesi del 2005 A_____ venne trasferito a Roma. F_____ con l'appoggio di S_____ decise allora di avvalersi di un altro mediatore che venne individuato in G_____ M_____, suo amico di lunga data. M_____ costituì quindi con A_____ B_____ la R_____ s.a.s. che venne subito accreditata quale mediatrice di Banca I_____. Giova precisare che M_____ svolgeva l'attività di coltivatore diretto ed era stato coinvolto in quanto conoscente e socio di F_____ nella società "F_____" che gestivano stabilimento balneare a Marina di Ravenna, mentre B_____ era un informatore farmaceutico disoccupato: si trattava di due soggetti, per loro stessa ammissione, del tutto estranei, quindi, alla mediazione creditizia. La società venne utilizzata di lì a poco quale fittizia intermediaria in sei operazioni di ristrutturazione di I.R.S. con il cliente D_____ s.p.a. in un arco temporale che si colloca dal 1° giugno 2005 al 10 gennaio 2006 per un ammontare complessivo di € 1.864.897,50. Le operazioni prevedevano che circa il 50% della provvigione incassata, che residuava dopo il pagamento delle imposte, ritornava indietro per essere spartita tra S_____, F_____, F_____,

T____, ai soci di R____, M____ e B____ e, ovviamente, M____ (cfr. sent. Corte Appello di Milano, dd. 20.4.2012, dep. 30.7.2012, irr. Il 28.5.2013, pp. 8-10 e pp. 66-72).

In tutte queste operazioni è stato accertato dal Tribunale di Milano e dalla Corte Appello di Milano che il primo a trarre benefici fosse proprio M____ che svolgeva un ruolo cardinale nella convincere D____ s.p.a. a sottoscrivere i derivati. Di fatto, si è detto, che M____ pur non avendo un potere di firma autonoma, godendo di fiducia assoluta da parte dei vertici del gruppo D____ s.p.a. non era sottoposto ad alcun controllo e le proposte dallo stesso avanzate venivano *de plano* approvate. D'altro canto M____ non indicò mai nel *report* mensile da lui predisposto, l'esistenza di detti titoli e il loro effettivo valore (t. L____, p. 7, 18, G____ p. 42-43).

Con specifico riferimento ai derivati stipulati da D____ s.p.a. con la Banca I____ dal 2003 al 2006, mentre i primi erano piuttosto semplici e vennero stipulati per neutralizzare posizioni che D____ s.p.a. aveva nei confronti della Banca Popolare di Novara e della Banca di Cividale del Friuli, i successivi presentavano caratteristiche di complessità elevata (quelli indicati nella relazione con i numeri 12, 14, 15 e 16). Secondo i principi contabili cui era assoggettata la società, mentre gli strumenti più semplici vengono contabilizzati come strumenti di copertura, gli strumenti più complessi, avendo natura finanziaria o speculativa o comunque di non facile comprensione, per assicurare la comprensibilità del bilancio, dovevano essere iscritti al valore di mercato, anziché al valore di costo (con qualche aggiustamento tra principi di contabilità internazionale principi di contabilità nazionale) (t. B____ p. 24-28 e relazione P____).

Inizialmente la vicenda era rimasta sconosciuta ai vertici aziendali. Benché infatti vi fosse in capo a M____ l'obbligo di redigere un rapporto mensile su tutte le posizioni aperte, nei rapporti presentati sino all'estate 2004 nulla emergeva in ordine all'esistenza di questi contratti I.R.S. con la Banca I____.

La vicenda emerse solo nell'agosto 2004 grazie a dei controlli effettuati dalla società di revisione Price Waterhouse Cooper che inviò una lettera circolare a tutte le banche con le quali la D____ aveva rapporti per conoscere lo stato dei rapporti finanziari, il saldo e quant'altro. Tra i destinatari vi era anche la Banca I____ che evidenziò che erano in corso 12 contratti con la D____ s.p.a.

Il valore al momento dei contratti venne però quantificato dalla Banca I____ come negativo per 1 milione di euro, dal che di primo acchito non si ritenne la posizione

particolarmente significativa. Tuttavia la società di revisione Price Waterhouse Cooper accertò che le cose non stavano affatto così, e che la perdita ammontava a ben 11 milioni di euro, importo che D _____ s.p.a., a questo punto, dovette evidenziare a bilancio (t. L _____, p. 8).

Nell'ottobre 2005 vennero poste in essere le ultime operazioni con la Banca I _____. Si trattava di quelle indicate dalla società di revisione nella sua relazione ai numeri 12, 14, 15 e 16 che servivano a finanziare la chiusura delle precedenti operazioni, tra le quali quelle che erano state individuate come causa, al 30 giugno, della perdita di 11 milioni di euro. Premesso che tutte le operazioni su derivati sono aleatorie, in quanto soggette a variabili non del tutto prevedibili, in questo caso all'aleatorietà si sommava una ulteriore complessità che ne rendeva più difficoltosa la comprensione e la determinazione delle possibili future evoluzioni di valore (t. B _____ p. 31).

Gli stessi vertici di Banca I _____, in particolare F _____, si resero conto che le forti perdite maturate dalla D _____ s.p.a. avevano messo in difficoltà M _____ che non riusciva più a giustificare quell'operatività (cfr. sent. Corte Appello di Milano, dd. 20.4.2012, dep. 30.7.2012, irr. Il 28.5.2013, p. 72).

Si giunse così all'approvazione del bilancio di D _____ s.p.a. del secondo semestre 2005, quando i vertici della Price Waterhouse Cooper evidenziarono che l'esposizione era importante e che non vi era la certezza sull'entità del rischio che la società correva, dal che si decise di chiudere le posizioni. Venne dato mandato a M _____ di transigere con la Banca I _____ e nel giro di poco, quando le ultime stime evidenziavano che la perdita era arrivata a 37 milioni di euro, questi, il 7 giugno 2006, riuscì a accordarsi con la banca facendo pagare a D _____ s.p.a. per l'estinzione degli ultimi tre contratti derivati ancora in essere con la Banca pagando "solo" 18 milioni e mezzo di euro (t. B _____, p. 14 e 24; Londero p. 12-13, 17; B _____, p. 38, 41; G _____, p. 12, 40). Era stato lo stesso F _____ a intercedere, su pressione di M _____, onde consentire una transazione "alla pari", ponendo gli oneri a carico in eguale misura di entrambe le parti, così rinunciando a un considerevole ricavo per la Banca I _____, con l'evidente intento di evitare una controversia tra D _____ e Banca I _____ che avrebbe rischiato di far emergere gli illeciti sottostanti (cfr. sent. Corte Appello di Milano, dd. 20.4.2012, dep. 30.7.2012, irr. Il 28.5.2013, p. 72).

Sul momento nessuno in D _____ s.p.a. fu in grado di individuare una "responsabile" dell'accaduto, e ciò in ragione del fatto che l'attenzione era stata tutta catalizzata dal rischio

corso dalla società, e dall'altra, chiusa la posizione, vi fu quasi una sorta di sollievo per avere ridotto in modo considerevole, con uno sconto del 50%, il potenziale danno.

Nell'estate 2007, quando F. _____ si era dimesso da amministratore delegato di Banca I. _____ e l'aria all'interno era cambiata e si profilavano controlli anche da parte della Banca d'Italia, F. _____ contattò nuovamente M. _____ per chiedergli di predisporre un mandato postumo, ante datato, a favore della R. _____ s.a.s. evidentemente al fine di offrire una giustificazione alle provvigioni pagate. M. _____, consapevole dei rischi che avrebbe corso ove la vicenda fosse emersa a seguito dei controlli in Banca I. _____, assecondò la richiesta senza nulla riferire ai vertici della D. _____ S.p.A. (cfr. esame imputato, p.48-55, 84-91; sent. Corte Appello di Milano, dd. 20.4.2012, dep. 30.7.2012, irr. Il 28.5.2013, p. 68, 100).

A M. _____ non venne addebitato alcunché per l'accaduto, tant'è che rimase in servizio fino all'aprile 2008, quando poi venne licenziato per giustificato motivo oggettivo essendo stato soppresso, all'esito di una ristrutturazione della pianta organica, il suo posto di lavoro.

Fu solo nell'maggio 2008 che leggendo il Sole 24 ore i dirigenti della D. _____ s.p.a. caddero dalle nuvole: sul giornale era infatti comparsa la notizia di stampa che rivelata i malaffari di F. _____, S. _____, F. _____ e, per l'appunto, M. _____, che risultava essere a tutti gli effetti complice dei dipendenti della Banca Italease nella spartizione delle false mediazioni.

Preso atto di quanto emergeva, la D. _____ s.p.a., da un lato, sporse denuncia querela per i fatti accaduti ritenendo di essere essa stessa stata vittima delle condotte del proprio dirigente infedele, e dall'altra avviò una trattativa con la Banca I. _____ al fine di rivedere i termini dell'accordo transattivo ottenendo a chiusura definitiva della vertenza un risarcimento di 5 milioni di euro (t. B. _____, p. 5, L. _____ p. 14).

Valutazione della prova (artt. 192, 533 co. 1, 546 co. 1 lett. e) c.p.p.). La decisione si fonda sulle prove analiticamente sopra riportate.

Quanto alle testimonianze e agli esami degli imputati in reato connesso G. _____, A. _____, M. _____, F. _____, F. _____ e S. _____, trova applicazione il disposto dell'art. 63, co. 2, c.p.p. Infatti *in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se*

congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010 - dep. 21/04/2010, Mills, Rv. 246584).

I testi sono stati sentiti, in qualità di imputati in reato collegato ai sensi dell'art. 371 co. 2 lett. b), c.p.p. in quanto alla luce dell'originaria contestazione tra il fatto per il quale gli stessi risultavano essere già stati giudicati (in via definitiva o con un processo ancora pendente), appropriazione indebita e associazione per delinquere, presentava alla luce degli elementi all'epoca disponibili a questo Giudice una mera connessione probatoria con il fatto oggetto di contestazione nel presente procedimento, ovvero l'infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.). Tuttavia, alla luce della riqualificazione dei fatti proposta dal P.m. nel corso del dibattimento e accolta da questo Tribunale, è emerso che la vicenda ben doveva – e gli elementi disponibili avrebbero consentito ciò – sin dall'origine essere ricondotta più correttamente all'ipotesi prevista dalla art. 2635 c.c., ovvero infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. Si tratta di ipotesi di reato di certo diversa dalla appropriazione indebita – e che quindi ben può concorrere con essa –, reato per la quale gli imputati erano già stati condannati o avevano già in corso il procedimento a Milano, e che prevede la punizione anche di chi dà o promette l'utilità. Ciò implica che predetti testi o imputati di reati connessi, nel momento in cui vennero sentiti, essendo ciò evidente già da prima della prospettazione della contestazione alternativa, avrebbero dovuto essere sentite, pur in assenza di un formale iscrizione nei loro confronti, quali imputati nel medesimo reato, previa formulazione degli avvisi di rito *ex art. 64 c.p.p.*. Ne deriva che *le dichiarazioni rese non possono essere utilizzate* nei confronti degli stessi dichiaranti, ma neppure nei confronti di M_____.

Si devono quindi trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica al fine di valutare la posizione dei testi C_____, G_____, P_____, A_____, G_____, M_____, M_____, F_____, R_____, F_____ e M_____. S_____ in ordine alla configurabilità nei loro confronti del reato di cui all'art. 2635 c.c. A questi si devono aggiungere altresì le posizioni di A_____, B_____ e T_____, che pure non sentiti quali testi risultano essere stati anch'essi concorrenti nel reato.

Ad ogni buon conto i fatti relativi ai rapporti tra M_____ e la Banca I_____ sono stati oggetto di accertamento da parte della sentenza del Tribunale di Milano numero 6553/2009 del 21 ottobre 2010, sostanzialmente confermata dalla **Corte d'appello di Milano con la sentenza n. 2759 del 20 aprile 2012, passata in giudicato il 28 maggio 2013** a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da M_____ da parte della Corte di cassazione come evidenziato dal P.m. nella memoria dd. 30.5.2013.

Ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite fini della prova dei fatti da valutarsi ai sensi degli articoli 187 e 192 co. 3 c.p.p. In questa sede non deve essere ripercorso il procedimento motivazionale che ha portato i giudici di Milano ad affermare la sussistenza dei predetti fatti in quanto è ormai intervenuto il giudicato. In questa sede si deve invece verificare l'esistenza di riscontri estrinseci ai fatti accertati in quella sentenza. In tal senso non può che rinviarsi alle testimonianze – queste pienamente utilizzabili – di **B_i** _____, **B** _____, **L** _____, **G_i** _____ e alla **consulenza tecnica di B** _____.

I testi hanno tutti confermato il ruolo di **M** _____ all'interno della **D** _____ s.p.a.; la sua ampia autonomia nella gestione della tesoreria e nella stipula di contratti derivati; il fatto che di questi contratti non fosse stato dato riscontro nei rapporti mensili (con il chiaro intento, quindi, di non farne emergere l'esistenza); la natura non coerente con gli scopi societari di almeno alcuni dei contratti derivati in essere.

Sono stati sollevati dubbi dalla difesa in ordine alla credibilità dei testi **B_i** _____, **L** _____ e **B_i** _____ sostenendo che i vertici della **D** _____ s.p.a. erano non solo consapevoli, ma compartecipi con **M** _____ in queste rischiose operazioni, e ben sapevano quindi da tempo della pericolosità e del carattere speculativo delle stesse. Se ne deduce, in chiave difensiva, da un lato l'individuazione di **M** _____ quale capro espiatorio e dall'altro la tardività della denuncia querela, effettuata solo nell'aprile 2008, quando i fatti risalivano ed erano già noti quantomeno dal 2006.

Tale tesi difensiva non è condivisibile in quanto se effettivamente i vertici della **D** _____ s.p.a. avessero voluto individuare in **M** _____ un capro espiatorio lo avrebbero fatto sin dalla 2006, cioè sin da quando i fatti erano emersi e il buco in bilancio si era evidenziato, e non avrebbero invece aspettato l'aprile 2008 quando ormai, da un lato, la perdita contabilizzata nel 2006 era stata presa da tutti come un'operazione finanziaria andata male e data per acquisita, e dall'altro **M_i** _____ era già stato per altri motivi allontanato dall'azienda. Perché allora riaprire a posteriori una vertenza con un ormai *ex*-dipendente? Che necessità c'era, poi, nel 2008 di individuare un capro espiatorio quando per gli investimenti chiusi in perdita nel giugno 2006 nessuno era mai stato chiamato a rispondere? Che necessità c'era di trovare un capro espiatorio quando né **B_i** _____ né **L** _____ né **B_i** _____ non erano mai stati coinvolti nelle inchieste milanesi?

Tutto porta a ritenere allora credibile e coerente la versione data dai dirigenti della D _____ s.p.a. e cioè che nel 2006 il fatto era stato in effetti archiviato come un'operazione finanziaria andata male, che nulla era stato addebitato all'epoca a M _____ (t. L _____, p. 21 e 24), che nulla si sapeva, all'epoca, dei rapporti illeciti tra M _____ e i dirigenti della Banca I _____, che solo nell'aprile 2008, con la pubblicazione sul Sole 24 ore delle inchieste di Milano sulla Banca I _____, i dirigenti della D _____ s.p.a. appresero di un possibile coinvolgimento di M _____ in attività illecite anche i danni della D _____ s.p.a. stessa.

In buona sostanza bisogna distinguere tra quella che era la pur sommaria conoscenza delle operazioni finanziarie poste in essere da M _____ con la Banca I _____, dalla conoscenza che queste operazioni erano state poste in essere infedelmente da M _____.

La versione dei fatti, peraltro, trova conferma anche da quanto riferito dai testi della difesa. La t. G _____ ha negato di essersi mai occupata di contratti I.R.S., ricordando che erano di esclusiva competenza di M _____ (p. 12-13), anche quando poi la formale sottoscrizione avveniva ad opera di altri (ad es. del dott. B _____, p. 28, 36). Neanche la t. D _____ ha ricordato di aver mai parlato con M _____ di contratti I.R.S., ma ha riferito di una sospetta discrezione di M _____, che in alcune occasioni si allontanava per fare delle telefonate (p. 9). Ha confermato l'anomalia del ruolo di M _____, che pur privo di poteri di firma di fatto svolgeva un'attività di alta amministrazione, paragonabile per certi aspetti a quella di un amministratore unico o di un consiglio di amministrazione (p. 11).

Quanto alla valutazione della natura degli strumenti finanziari sottoscritti da M _____ e all'accertamento e quantificazione del danno derivatone alla D _____ s.p.a., non ci si può che richiamare alla testimonianza del **consulente della p.c. B _____** e alla relazione predisposta dalla Price Waterhouse Cooper (relazione dd. 16 dicembre 2008, in atti).

Le operazioni oggetto di esame da parte PWC sono quelle individuate nella stessa relazione con i numeri da 1 a 16 e corrispondono ai 12 contratti riportati in capo di imputazione e dagli ulteriori quattro contratti stipulati in sede di rinnovo e ristrutturazione dei precedenti. Chiarificatore è il prospetto riportato a pagina 52 della relazione nel quale si evidenzia la cronistoria dei singoli contratti. Si segnala in particolare che i contratti numero 1, 3, 6, 7, 10, 11 vennero stipulati con Banca I _____ con lo scopo di elidere tre contratti stipulati tra D _____ s.p.a. e A _____ con Banca P _____ e Banca di C _____. Contestualmente erano stati stipulati con Banca I _____ altri contratti rispettivamente i numeri 2, 4, 5, 8, 9, di importo maggiore. Se con riferimento ai primi 11 contratti si può ritenere,

come fa B _____, che si trattasse a tutti gli effetti di contratti a copertura rischio cambio o interessi di certo quelle denominati nella relazione con i numeri 12, 14, 15 e 16 avevano la funzione di finanza la chiusura di altre operazioni fino allora in essere. Di fatto vennero concluse nuove operazioni al fine di sostituire quelli precedenti: si trattava di contratti in ogni caso aleatori, come qualsiasi contratto derivato, ma questi ultimi presentavano una componente di complessità, ovvero una serie di fattori sulla base dei quali il valore del titolo veniva determinato, che li rendeva molto più sensibili al mercato e rendeva molto più difficile determinarne il valore. Fu proprio questa complessità che rese inizialmente difficile quantificare il valore dei titoli e solo a seguito della consulenza della società di revisione PWC si determinò la perdita di circa 38 milioni di euro.

Il fatto che gli investimenti venissero chiusi prima di giungere a scadenza, per essere sostituiti da altri strumenti più complessi, e il fatto che vi fu un proliferare di contratti tramite l'escamotage della sottoscrizione contestuale con Banca I _____ di due contratti dei quali uno volto a elidere le posizioni in essere con la Banca P _____ o la Banca di C _____ e un altro del tutto nuovo, confermano la pretestuosità delle operazioni: in tal modo si aumentavano le operazioni e, conseguentemente, le provvigioni.

La ricostruzione dei fatti non ha trovato sostanziale smentita neppure nelle parole dell'imputato. Appare opportuno, stante l'ampiezza e l'articolazione dell'esame di M _____, esaminare analiticamente le questioni affrontate.

Innanzitutto M _____ ha confermato l'organigramma della D _____ S.p.A. in particolare il proprio ruolo, a far data dal 2003, di direttore della tesoreria e della finanza (p. 8). Ha altresì confermato che benché non fosse titolare del potere di firma in via esclusiva era comunque il solo a decidere nel merito le operazioni: in pratica lui siglava i documenti e il titolare del potere di firma, nello specifico il dott. B _____, sottoscriveva il documento (p. 14). Tornando, nel corso dell'esame, sulla questione M _____ ha precisato inoltre che in effetti il rapporto con le banche in materia di contratti derivati si fondava su un iniziale *master agreement* che veniva sottoposto alla firma, a seguito del quale, poi, era lui stesso ad assumere in via autonoma il potere di sottoscrivere i singoli contratti esecutivi (p. 57, p. 64).

Quanto poi alle operazioni effettivamente compiute, M _____ ha evidenziato che operazioni a protezione del rischio cambi o interessi rientravano nella ordinaria gestione della società e che non sempre si trattava di operazioni di mera copertura del rischio, in quanto in alcuni casi i parametri applicati le rendevano speculative, come contratti derivati si concluse con la Banca

p[redetto] : in questi termini M[] ha inteso evidenziare come non ci fosse alcuna anomalia nelle operazioni da lui stesso poste in essere, rientrando le stesse in un generale ottica aziendale (p. 12-13).

M[] ha altresì escluso che le operazioni da lui compiute dovessero essere indicate nel *report* periodico da lui predisposto. In effetti i rilievi della PWC si dovevano giustificare con il mutamento dei principi contabili intervenuto nel 2004 che mentre prima prevedevano la valutazione di detti titoli al prezzo d'acquisto, successivamente introdussero la valutazione al prezzo di mercato (*mark to market*) (p. 23, 71-72). Tale osservazione, tuttavia, è rimasta indimostrata, e ad ogni modo non smentisce la tesi accusatoria. A voler aderire alla tesi difensiva, infatti, M[] avrebbe potuto confidare nella propria impunità ben sapendo che le operazioni che andava a porre in essere sfuggivano a qualsiasi genere di controllo... se non fosse intervenuta allora la riforma dei principi contabili e il controllo più attento della società di revisione mai nessuno avrebbe probabilmente scoperto l'esistenza dei titoli in portafogli, almeno sino a quando non fossero giunti a scadenza e si fosse posto il problema di rimborsarli.

Quanto alla perdita di 18 milioni e mezzo, M[] non ha negato la sussistenza di tale posta negativa gravante sul bilancio della D[] S.p.A., ma ha voluto evidenziare che la natura aleatoria dei contratti rendeva del tutto possibile l'esito negativo, perché gli sarebbe potuta imputare solo l'incapacità di scegliere gli strumenti finanziari più corretti ma non anche la volontà di cagionare il danno. Anzi la stipula dei primi contratti I.R.S. con I[] si era resa necessaria proprio per contenere le perdite che si erano già evidenziate sui precedenti contratti derivati conclusi, prima della sua gestione, con la Banca P[] e con la Banca di C[]. Tant'è che, a conferma della volontà di perseguire il miglior risultato per la società, gli altri contratti conclusi con Banca I[] contestualmente a quelli detti avevano generato flussi di cassa positivi (flussi che appunto portarlo alla D[] € 4.800.000) (p. 16-30), dal che il danno, a suo dire, si dovrebbe comunque determinare facendo la differenza tra detti importi.

Quanto ai rapporti con la Banca I[], M[] ha ammesso precedenti conoscenze con F[] e F[] solo in quanto questi erano già dipendenti della Banca P[] con la quale D[] aveva intrattenuto rapporti in precedenza. Ad ogni modo M[] ha escluso di essersi rivolto alla Banca I[] con lo scopo di stipulare dei contratti I.R.S., essendosi rivolto alla Banca per ricevere un finanziamento tramite un'operazione di *lease back* suggerita

dall'amministratore delegato della D_____ S.p.A., l'ingegner B_____, e solo in seguito di aver accettato di stipulare i contratti derivati, nell'ambito di un rapporto complessivo di prestazione di servizi bancari, e in questa occasione aveva conosciuto S_____ e G_____ (p. 33-46). Ma tutto ciò non incide in alcun modo sugli addebiti mossigli.

Nel 2007, essendo ormai la vicenda dei derivati tra D_____ S.p.A. e Banca I_____ definitivamente chiusa già dal giugno 2006, M_____ venne contattato da F_____ il quale, adducendo la serie di giustificazioni legate a supposti vincoli statutari della Banca, gli chiese di firmare un mandato ante datato con il quale conferiva alla società R_____ (nella trascrizione erroneamente indicata come ARL) incarico di individuare una banca disponibile a sottoscrivere determinati contratti derivati. M_____ ha ammesso di aver assecondato la richiesta (il documento venne inviato via e-mail o fax, venne firmato e quindi consegnato a M_____ che si recò personalmente a ritirarlo), ma solo per fare un favore personale a F_____, e non rese nota la cosa ai vertici della D_____ S.p.A. ritenendo, a suo dire, che la natura dell'atto da lui firmato non aveva alcuna rilevanza giuridica per la società (p.48-55, 84-91). La versione non appare in alcun modo credibile in considerazione di quanto accaduto e del timore dello stesso M_____ di essere licenziato: perché esporsi in tal modo per fare un favore a F_____? È evidente che le ragioni erano ben altre.

Quanto all'accordo transattivo intervenuto con la Banca I_____, M_____ ha confermato che inizialmente la perdita era stata quantificata in 11 milioni di euro. Successivamente l'andamento del valore dei derivati era stato monitorato ed aveva evidenziato un'evoluzione altalenante, inizialmente dando segni di riduzione per poi "esplodere". Quando la perdita parve non arrestarsi, fu lo stesso B_____ a dare incarico a M_____ di chiudere al meglio, è questi, senza prendere alcun preventivo contatto con la banca, recatosi a Milano, nell'arco di un'ora, raggiunse l'accordo (p. 71-81). Furono momenti di forte tensione, si riteneva responsabile e si incolpava di incapacità e temeva, come confidò con alcuni colleghi, di essere licenziato. Era infatti ben nota la severità dell'azienda nei confronti dei dipendenti che sbagliavano: era già capitato un collega che, di rientro dal viaggio di nozze in Thailandia, non era stato fatto entrare in azienda neppure per recuperare i suoi effetti personali (p. 79-81). Ma è evidente che i timori si giustificavano per tutt'altre ragioni!

M_____ ha negato di aver guadagnato alcunché dalle operazioni di derivati concluse con Banca I_____ (p. 59). D'altro canto M_____ ha giustificato le accuse mossegli da F_____ in quanto questi aveva evidentemente convinto i suoi complici che anche M_____ fosse coinvolto

nella accordo per potersi intascare contemporaneamente la quota di propria spettanza e quella che lui ritirava dicendo di doverla dare a M ___, nonché dalla necessità di mantenere una coerente versione dei fatti anche al fine di poter ottenere maggiori benefici processuali (p. 94-95).

Tali considerazioni in questa sede non sono tuttavia rilevanti. Si è già chiarito che le testimonianze di G ___, A ___, M ___, F ___, F ___ e S ___ non sono utilizzabili. D'altro canto quanto dagli stessi riferito nei processi di Milano non può costituire in questa sede oggetto di rivalutazione, in quanto i fatti accertati (anche tramite le loro dichiarazioni) sono oramai coperti da giudicato.

Si rimarca tuttavia che dalla lettura delle sentenze emerge che la questione era stata già proposta e esaminata dai giudici milanesi. In particolare si evidenzia che gli stessi coimputati nel processo milanese non avevano coinvolto allo stesso modo tutti i direttori finanziari/amministrativi delle società con le quali Banca If ___ aveva intrattenuto affari (cfr. p. 93 sentenza Corte d'appello di Milano n. 2759 del 20 aprile 2012); S ___, ad esempio, aveva chiarito che il direttore generale di R ___, tale R ___, era totalmente all'oscuro dell'affare ... evidenziato che *cioè non è il M ___ della Dc ___*! Perché i dirigenti di Banca If ___ avrebbero dovuto accanirsi solo su M ___ e non anche sugli altri direttori finanziari/amministrativi?

D'altronde M ___ non ha mai sporto denuncia per calunnia nei confronti di F ___ (p. 95).

Diritto (art. 546 co. 1 lett. e) c.p.p.). Deve ritenersi accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli come ricostruiti e qualificati nel secondo capo d'imputazione alternativamente contestato (art. 533 c.p.p.).

1. Preliminarmente va affrontata la questione della sussistenza la condizione procedibilità e nello specifico della tempestività della querela, questione che si pone negli stessi termini per entrambe le ipotesi alternativamente contestate. Ha sostenuto la difesa, infatti, che la conoscenza dei fatti risalirebbe quantomeno al giugno 2006 dal che la querela sporta il 24 luglio 2008 sarebbe tardiva.

Si osserva tuttavia che tale valutazione non è corretta in quanto *il termine per la proposizione della querela decorre dalla data in cui il querelante ha la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato* (Sez. 3, n. 3943 del 19/12/2005 - dep. 01/02/2006, Decurione ed altro, Rv. 233483). È emerso in modo chiaro che

la dirigenza della D. _____ s.p.a. fosse fin dal giugno 2006 a conoscenza della esito disastroso dell'operazione finanziaria posta in essere dalla società e da M. _____ in particolare, ma che tale evento fosse riconducibile a un'attività costituente reato venne appreso solo a seguito degli articoli comparsi sul quotidiano Sole 24 ore l'8 maggio 2008. Si desume che la querela sporta il 24 luglio 2008 fosse, quindi, ampiamente tempestiva. Si è già discusso in precedenza delle perché si ritenga credibile tale versione dei fatti resa dai dirigenti della D. _____ s.p.a.: ove i fatti fossero stati completamente noti in precedenza, anche sotto il profilo penale, non si capirebbe il perché la D. _____ s.p.a. avrebbe omesso di denunciare M. _____ e, soprattutto – anche a voler ritenere che per ragioni di immagine la società potesse preferire non denunciare un proprio dipendente – non avesse troncato il rapporto di lavoro mantenendolo all'interno dell'azienda nelle sue funzioni per quasi altri due anni.

E non trova spazio neppure l'obiezione secondo cui così facendo, per far decorrere il termine per proporre querela, si richiederebbe una conoscenza perfetta ed assoluta di tutti gli elementi della fattispecie giuridica, in quanto così non è. La decorrenza del termine per presentare querela non avviene a far data da una siffatta conoscenza, ma dalla più elementare conoscenza dell'esistenza di un fatto costituente reato. Sino all'8 maggio 2008, si ribadisce, ciò che la dirigenza di D. _____ s.p.a. ancora non sapeva erano gli elementi costitutivi della stessa penale illiceità della condotta, in assenza dei quali la vicenda poteva essere, tutt'al più, addebitata ad un comportamento negligente del dipendente e in nessun modo ad una sua infedeltà. Infatti, non è tanto l'aver agito in difetto di poteri a configura il reato di cui all'art. 2635 c.c. (tant'è che mai venne contestata l'efficacia dei contratti, implicitamente sempre ratificati dalla D. _____ s.p.a.), quanto l'aver agito mosso dal conseguimento di non spettanti prestazioni in denaro. E ciò emerse, appunto, solo l'8 maggio 2008.

Quanto affermato trova conferma in recenti sentenze. *Il reato di cui all'art. 2622 cod. civ. (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), nel caso in cui il falso riguardi società non quotata, è perseguibile a querela della persona offesa, la quale, trattandosi di reato contro il patrimonio, è individuabile in colui che ha tratto detrimento patrimoniale dall'illecito, e, quindi, nel danneggiato. Pertanto, il termine di cui all'art. 124 cod. pen., per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza dell'evento dannoso, quale conseguenza della comunicazione sociale infedele, il cui accertamento, costituendo profilo di fatto, sfugge al giudizio di legittimità* (Sez. 5, n. 27296 del 10/06/2010 - dep. 14/07/2010, Pantano, Rv. 247891). Se ne desume che non basta la consapevolezza del danno,

occorrendo che vi sia anche la consapevolezza che lo stesso derivi da comunicazione infedele, o, come meglio potrebbe dirsi nel nostro caso dalla conoscenza dell'esistenza di un conflitto di interessi o dalla dazione o promessa di un'utilità. Anche nel reato di truffa – che era l'originaria ipotesi prospettata dai denunciati in querela – è sì *sufficiente la conoscenza effettiva del fatto - reato da parte della persona offesa*, ma ciò implica la conoscenza non solo del danno, ma anche del profitto (Sez. 2, n. 44929 del 12/11/2010 - dep. 22/12/2010, Manasseri, Rv. 248684), che nel caso di specie sarebbe consistito nella percezione di una somma di denaro.

In merito alla querela la difesa ha altresì sostenuto che la stessa non avrebbe interessato tutti i contratti I.R.S. stipulati da D _____ con Banca I _____, ma solo quelli specificamente indicati (e riportati nell'imputazione), ovverosia quelli conclusi dal 1° dicembre 2003 all'11 giugno 2004, rimanendo esclusi invece quelli ritenuti più dannosi e stipulati nel 2005.

La questione non è però fondata in quanto sia nella querela (p. 5) sia nel capo d'imputazione si fa riferimento anche alle successive rinegoziazioni/rinnovazioni degli stessi contratti. La querela non è atto formale alla stregua del capo d'imputazione, dal che deve ritenersi corretto leggerla nella sua integrità. Ed è incontrovertibile che in sede di querela i fatti riferiti comprendono anche i contratti I.R.S. ristrutturati e conclusi nel 2005.

D'altronde ciò è coerente con quanto sostenuto (e riportato poco sopra) dalla stessa difesa in ordine al livello di conoscenza dei fatti necessario per proporre querela. In buona sostanza deve trovarsi un punto di equilibrio: o si pretende che la querela si precisa e dettagliata, e allora necessariamente il termine per presentarla non decorrerà, in pratica, mai, o ci si accontenta di un'allegazione generica ed imprecisa. È evidente che l'equilibrio sta nell'allegazione di tutti gli elementi di fatto necessari e sufficienti a configurare il reato, senza però alcun pretesa né nella individuazione di quali siano gli elementi poi effettivamente rilevanti e quali no, né nella corretta qualificazione del reato stesso, valutazioni queste rimesse poi al p.m., che formula l'imputazione, e al giudice, che qualifica in sentenza il fatto. È plausibile allora che quando venne presentata la querela la vicenda non fosse ancora del tutto delineata e non fossero stati ancora del tutto chiari i termini dell'operato illecito di M _____.

2. Onde poter comprendere la riqualificazione della vicenda si devono precisarsi gli elementi costitutivi delle due diverse ipotesi dell'infedeltà patrimoniale e dell'infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità.

Entrambi i reati previsti dagli artt. 2634 e 2635 c.c. sono reati propri potendo essere commessi dagli amministratori, dai direttori generali, dai liquidatori e, nel caso dell'infedeltà a seguito di dazione o promessa, anche dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dai sindaci. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 2639 c.c. gli autori possono essere altresì chi è tenuto svolge la stessa funzione pur non qualificata dei predetti termini ed inoltre chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Passando ad elementi costitutivi della condotta, si ha infedeltà patrimoniale quando i predetti soggetti compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione di beni sociali avendo un interesse in conflitto con quello della società e le cagionano un danno. Sotto il profilo soggettivo è richiesto altresì il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto nonché il dolo intenzionale di danno.

Si ha invece infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità quando i predetti soggetti compiono o omettano di compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio a seguito della dazione della promessa di utilità (non è rilevante in questa sede l'esistenza di un interesse in conflitto con la società come superfluamente indicato nel secondo capo d'imputazione), così cagionando un nocumento alla società. Sotto il profilo soggettivo è richiesto il semplice dolo generico.

Alla luce del quadro normativo ora descritto è facile comprendere come i fatti ricostruiti siano più correttamente riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 2635 c.c. piuttosto che a quelli previsti dall'art. 2634 c.c. Infatti è emerso che gli atti posti in essere da Mi , ovvero la stipula dei contratti derivati, avveniva non tanto perché egli versasse in conflitto di interesse (che si sarebbe potuto configurare nell'ipotesi in cui egli avesse avuto un interesse diretto nella Banca I) quanto perché egli aveva ricevuto la promessa di un'utilità, pari ad una quota della provvigione che la Banca I avrebbe erogato a un fittizio mediatore sulla base di quel meccanismo fraudolento già descritto e ideato dai dirigenti della banca I stessa.

2.1. Che tutti i contratti, non solo quelli conclusi tra 2003 e 2004, ma anche quelli successivi di ristrutturazione conclusi con Banca I fossero stati conclusi dietro la promessa o la dazione di una somma di denaro è stato accertato dalla Corte d'appello di Milano nella citata sentenza che è giunta alla condanna anche per i fatti di cui al capo C lett. da a) a e), relativi a operazioni compiute nel corso del 2005. Evidentemente M , pur se

posto sotto controllo dopo che il “buco” era emerso in tutta la sua gravità aveva cercato di rimediare al danno fatto, ma senza privarsi della possibilità di lucrare anche su questa operazione, percependo quindi indebiti compensi anche nelle operazioni di ristrutturazione.

2.2. La stipula di quei contratti avvenne *“in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio”*.

Sotto un primo profilo, infatti, la stipula di un contratto dietro al ricevimento di una somma di denaro costituisce già di per sé violazione del dovere di lealtà verso l’azienda datrice di lavoro.

La selezione dei titoli avveniva non in funzione del miglior interesse che dagli stessi avrebbe potuto trarre la D _____ s.p.a., quanto sulla base delle offerte che i dirigenti della Banca I _____, improntate al conseguimento di più elevate provvigioni, e ciò al fine di incrementare i proventi illeciti dell’operazione (la percentuale della provvigione, infatti, era legata al tipo di affare, e va da sé che più rischioso fosse stato il derivato per il cliente, più alto sarebbe stato il guadagno potenziale per la Banca e maggiore quindi la provvigione riconosciuta all’intermediario, cfr. sent. Corte Appello di Milano, dd. 20.4.2012, dep. 30.7.2012, irr. Il 28.5.2013, p. 49).

Peraltro si ravvisa altresì una violazione degli obblighi inerenti l’ufficio pure nell’esercizio di poteri da parte di M _____ a lui non propri. Come meglio poi si vedrà, M _____ pur formalmente non rivestendo alcuna carica sociale, di fatto esercitava poteri paragonabili a quelli di un amministratore o di un direttore generale: tali poteri erano avallati dalla dirigenza della D _____ s.p.a., ma sul presupposto, tradito, che le operazioni poste in essere fossero coerenti con il *business* aziendale. Anche se quindi M _____ aveva autonomia di operare nel settore della finanza e dei derivati, la stipulazione di contratti speculativi e altamente aleatori non rientrava tra le facoltà che, di fatto, gli erano stati conferite.

M _____ ha sostenuto che anche i contratti derivati stipulati prima del suo insediamento nella carica non fossero strettamente di copertura (*“in queste operazioni con la P _____ vi erano delle componenti opzionali che erano legate all’andamento del libor del dollaro e per tale motivo non potevano essere considerati di copertura secondo i principi contabili IAS”* p. 12), da ciò deducendo una sorta di continuità tra il suo operato e quello dei precedenti amministratori. Ma è emerso in modo evidente che i derivati precedentemente in essere non presentavano un profilo di rischio neppure paragonabile a quelli successivamente conclusi da M _____ (e indicati ai nn. 12, 14, 15 e 16) con Banca I _____. Questi, infatti, come ha evidenziato il c.t. B _____, si presentavano quali strumenti molto complessi, dei quali era

pure difficile determinare il valore (ne è riprova il fatto che solo dopo vari controlli lo stesso venne determinato), risultavano del tutto svincolati da qualsiasi funzione di “copertura” e non erano connessi con il *business* aziendale.

2.3. Quanto infine al documento, lo stesso va identificato nell’onere sostenuto dalla D. _____ s.p.a. in sede di transazione con banca Italease, pari a 18 milioni a mezzo di euro.

Sul punto la difesa ha contestato il fatto che tale esito pregiudizievole per la società fosse conseguenza necessaria dell’operazione. Infatti lo strumento finanziario sottoscritto da M. _____ aveva carattere aleatorio e quindi ben avrebbe potuto esitare, piuttosto che nelle predette perdite, in grandi guadagni. La considerazione può avere rilievo sotto il profilo soggettivo – e per questo si rinvia al prosieguo della trattazione –, ma non già sotto quello oggettivo del nesso casuale. Infatti ciò che si deve accertare nei reati d’evento è che questo sia conseguenza dell’azione. Non importa però verificare se dall’azione sarebbero potuti derivare anche altri eventi diversi e non dannosi, in quanto ciò che costituisce oggetto del giudizio sono i fatti accaduti *hic et nunc*, e non mere ipotesi. Se sparo ad una persona non è detto che questa muoia, ma se muore nessuno sosterrà che la morte non è conseguenza dello sparo solo sul rilievo che l’uomo avrebbe anche potuto non morire. Altro discorso è quello della volontà di causare l’evento, che attiene all’elemento psicologico del reato.

Peraltro *in tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il documento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la determinazione di un documento nella lesione dell’immagine e della reputazione di un istituto bancario)* (Sez. 5, n. 5848 del 13/11/2012 - dep. 06/02/2013, Corallo, Rv. 254832); ben può quindi configurarsi il danno nella necessità, una volta rivelati i rischi insiti negli strumenti improvvidamente acquistati da M. _____, di addivenire alla decisione di liquidarli e sobbarcandosi un onere di 18 milioni a mezzo di euro.

E non può dirsi invece che ove lo strumento finanziario fosse rimasto in essere il danno avrebbe potuto ridursi o non esserci in quanto è obbligo della parte danneggiata intervenire per evitare che le conseguenze dannose si aggravino, per cui considerata la pericolosità intrinseca degli strumenti così come evidenziata dalla società di consulenza PWC, la D. _____ s.p.a. non aveva alternative in quanto le prospettive di riduzione o azzeramento della perdita non giustificavano comunque il mantenimento dello strumento in portafoglio, essendo infatti

altrettanto possibile maturare perdite ancora maggiori di quelle accertate (che nel giugno 2005 erano state quantificate come pari a 37 milioni di euro).

3. Quanto alla riferibilità dei fatti all'odierno imputato, la Corte d'Appello di Milano ha accertato il coinvolgimento di M _____ nelle operazioni.

Che fosse Mi _____ ad intrattenere le relazioni per conto della D _____ s.p.a. con la Banca I _____ è fatto pacifico.

Più controverso il profilo relativo alla titolarità dei poteri di firma dei contratti e alla firma effettiva degli stessi. Ciò che è però in definitiva emerso è che M _____ M _____ rivestiva di fatto la qualifica di amministratore o direttore generale della società. Ciò può affermarsi in ragione del fatto che tutti i testi sentiti hanno concordemente ricordato che Mi _____ era l'unica persona esperta di finanza in azienda o, quantomeno, esperta nella sottoscrizione di I.R.S. Si deve evidenziare che tali strumenti rientravano nella ordinaria gestione societaria purché sottoscritti a scopo di protezione del rischio cambio o interessi: ne deriva che era del tutto normale che M _____ trattasse tali strumenti finanziari.

Che poi egli avesse o meno una delega alla firma – è infatti emerso che inizialmente egli non aveva un potere di firma, per poi averne uno comunque limitato – ben poco rileva in quanto è emerso che anche quando erano altri a sottoscrivere l'acquisto degli strumenti finanziari – circostanza il cui effettivo verificarsi non è stato del tutto chiarita nel corso dell'istruttoria, in quanto i documenti esaminati da B _____ della PWC risultavano tutti non firmati (cfr. pag. 14 relazione c.t.p. dd. 4.7.2008) – lo facevano nella piena fiducia in lui e senza valutare nel merito, non essendone in grado, l'operazione. Ne consegue quindi che eventuali condotte acquiescenti della società, quali l'esecuzione del contratto, il pagamento di eventuali oneri, etc., valeva solamente quale avallo formale e non sostanziale dell'operato di M _____. Ciò comunque spiega il perché nessuna contestazione sia mai stata mossa dalla D _____ s.p.a. alla Banca I _____ sotto il profilo dell'inefficacia dei contratti per difetto di legittimazione di M _____. Ciò non toglie che Mi _____ debba rispondere per la condotta illecita tenuta in quanto l'avallo prestato dalla D _____ s.p.a. si fondava evidentemente sul errato presupposto che Mi _____ agisse nell'interesse esclusivo della società, e non sotto l'influenza di illeciti compensi corruttivi.

Si è sostenuto da parte della difesa che l'operazioni di ristrutturazione compiute nel 2005 non solo fossero state approvate dai vertici D _____, ma pure sollecitate. Ciò non deve fare cadere in errore, in quanto la sollecitazione non entrò mai nel merito delle scelte che erano

rimesse sempre e solo a M___ (cfr. B___, p. 41) e si fondava su di un presupposto errato, ovvero la lealtà di M___ verso l'azienda e, conseguentemente, la convinzione che si trattasse di strumenti finanziari rientranti tra quelli ordinariamente stipulati dalla società e coerenti con il suo *business* industriale.

4. Quanto all'elemento soggettivo del reato la difesa ha contestato la sussistenza del dolo del reato sul rilievo che M___ non fosse consapevole della pericolosità delle operazioni e che comunque trattandosi di operazioni caratterizzate dalla forte aleatorietà, non sussistesse comunque la volontà di cagionare un nocumento al gruppo D___ s.p.a..

Tale prospettazione difensiva non può trovare accoglimento in quanto che M___ fosse ben consapevole di ricevere delle somme a lui non dovute e a danno della Banca I___ è fatto accertato dalla Corte d'appello di Milano. Che altresì le operazioni venissero fatte nella consapevolezza di far assumere a carico del gruppo D___ s.p.a. un rischio maggiore di quello coerente con quelle che erano le funzioni per cui detti strumenti avrebbero dovuto essere sottoscritti, emerge da quanto affermato dal consulente B___ che ha escluso che le operazioni fossero fatte a copertura del rischio cambi e interessi.

Inoltre significativa è la tempistica con cui M___ addivenne alla definizione in via transattiva della vertenza con la Banca I___. Infatti una volta scoperto il buco fu incaricato lo stesso Mian di trovare una soluzione transattiva con la Banca per contenere la perdita. Senza alcun previo contatto M___ si recò a Milano e in circa un ora (!?!), così afferma lo stesso M___) si accordò con i vertici della Banca I___ sui termini della transazione, peraltro particolarmente favorevoli (venendo dimezzato l'importo dovuto) per la D___ s.p.a., tant'è che venne subito disposta l'effettuazione del bonifico per definire l'accordo. Viste le cifre in ballo è evidente che tale celerità e l'assenza di qualsiasi effettiva trattativa sono indice del fatto che entrambe le parti fossero spinte dall'interesse di chiudere la vertenza quanto prima onde evitare che "altro" potesse emergere alla vicenda.

Si deve infine precisare quanto all'elemento soggettivo che nell'ipotesi di reato accertata è richiesto il solo dolo generico e non anche il dolo intenzionale di danno. È infatti evidente che non vi fosse in capo né a M___ né a tutti i dirigenti della Banca I___ l'intento di danneggiare la D___ s.p.a. e ciò per l'evidente ragione che la D___ s.p.a. si era rivelata una "gallina dalle uova d'oro" essendo una società con forte liquidità e risposta a sottoscrivere contratti per importi elevati con quindi conseguimento di elevate provvigioni fittizie. Se dell'operazione la D___ s.p.a. ne avesse guadagnato, con ogni probabilità il sistema non

sarebbe stato bloccato dalla decisione di chiudere le posizioni aperte e avrebbe potuto fruttare ancora: ciò giustifica anche come mai i contratti non si rivelarono da subito dannosi per la società, e procurarono anche flussi di cassa positivi per 4.800.000 euro.

Tuttavia il criterio che guidava M___ nella scelta dei contratti non era quello del miglior interesse per la D___, ma evidentemente quello della massimizzazione dei guadagni, e quindi si propendeva necessariamente per i contratti che offrivano le più elevate provvigioni, e va da sé che questi fossero quelli più profittevoli per la Banca e quindi più rischiosi per il cliente. Se quindi deve escludersi il dolo intenzionale, di certo sussiste il dolo generico quantomeno nella forma eventuale: infatti nel momento in cui M___ decide di sottoscrivere contratti I.R.S. privi della precipua funzione di copertura del rischio cambi o interessi, M___, che, si rammenti, era esperto in materia, si assunse anche il rischio che detti contratti portassero a esiti nocivi per la D___ s.p.a.

Che poi M___ sapesse che i compensi ricevuti non erano dovuti appare evidente: la cosa era di per sé ovvia, ma era ulteriormente resa palese dal fatto che alcun reale intermediario c'era mai stato, tanto più se si consideri che gli intermediari provenivano da tutt'altra area geografica, non avevano esperienza nel settore finanziario e non avevano mai avuto precedenti rapporti con la D___ s.p.a. (ma tutto ciò, a ben vedere, rientra nell'accertamento già compiuto definitivamente dalla Corte di Milano).

I timori che M___ ha riferito lo pervadevano in quei giorni non erano dovuti, come lui dice, al senso di colpa per aver operato in modo inadeguato, ma con ogni evidenza alla paura che i suoi intralazzi venissero scoperti. E ne è ulteriore e postuma conferma la disponibilità data a F___ di sottoscrivere il mandato ante datato: perché prestarsi a un tale favore? Perché non dire nulla ai vertici della società? È evidente che M___ assecondò la richiesta non per fare un favore personale a F___, ma per evitare che i controlli della Banca d'Italia evidenziassero le note irregolarità (come poi comunque avvenne), ben sapendo che se fosse emerso qualcosa, anche il suo coinvolgimento sarebbe stato facilmente scoperto.

5. Quanto alla prescrizione del reato, la questione è stata sollevata dalla difesa in ragione del fatto che le condotte addebitate a M___, ovvero la stipula dei contratti, risalirebbero al 2003. Peraltro la difesa si è appellata alla giurisprudenza in tema di corruzione (assimilando quindi il reato di cui all'art. 2635 c.c. a quello p.p. dall'art. 318 c.c.) che la fa decorrere dalla promessa o dalla eventuale successiva dazione dell'utilità.

Si osserva tuttavia che il reato previsto dall'art. 2635 c.c. è, diversamente dal reato di corruzione, reato di evento, richiedendo il verificarsi di un nocumento, ed è altresì evidente che questo nocumento si realizzò solo quando nella giugno 2006 venne stipulata la transazione che portò la D_____ s.p.a. a sborsare 18 milioni e mezzo di euro per chiudere le posizioni in essere con la Banca I_____. È allora evidente che, stante il termine prescrizione di sei anni, ai quali vanno aggiunti per le interruzioni un anno e mezzo e per le sospensioni ulteriori 278 giorni, scadrà solo nel settembre 2014.

6. Sussiste l'aggravante contestata in quanto la D_____ s.p.a. è società quotata sulla Borsa di Milano.

Non sussistono gli estremi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 *bis* c.p.) in ragione dell'entità del danno.

La medesima condotta, ovvero l'accordo intercorso tra i vertici della Banca I_____ e M_____ per la sottoscrizione di strumenti finanziari e la percezione di un'indebita provvigione, da un lato, ha comportato un'appropriazione di denaro ai danni della Banca I_____ (fatto già oggetto della sentenza della Corte d'appello di Milano) e dall'altra ha prodotto un nocumento ai danni di D_____ s.p.a. Tra i fatti contestati e quelli già giudicati con sentenza definitiva della Corte d'appello di Milano ben possono ritenersi sussistere gli estremi del concorso formale di reati ovvero quelli della continuazione (art. 81 c.p.): appare più corretta questo secondo inquadramento normativo anche alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte di cassazione nella sentenza che ha definito il conflitto positivo di competenza tra questo Tribunale e Tribunale di Milano e nella quale si evidenziato come non si tratta semplicemente di un unico fatto dal quale siano derivati due reati, quanto piuttosto di due fatti storicamente differenti in ragione della diversità delle parti danneggiate, il che determina una materiale, e non solo giuridica, diversità.

7. Resta da valutare la richiesta avanzata dalla Procura di applicazione della misura di sicurezza della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 2641 c.c. per un importo pari al profitto del reato.

Pur trattandosi di confisca obbligatoria, la stessa non è in questa sede oggettivamente applicabile per due ragioni: innanzitutto non vi sono beni in sequestro né vi è prova dell'esistenza di beni confiscabili, inoltre, e in particolar modo, non è stata accertata l'entità del profitto conseguito da M_____ (pari alla quota di provvigioni a lui girata), dal che non vi è modo di individuare l'oggetto del provvedimento di confisca stesso.

Si evidenzia infatti che la Corte d'appello di Milano nulla ha accertato sul punto. L'importo di 500.000 euro – somma che pare sotto molti profili approssimata – è stato indicato nel presente processo da F_____, le cui dichiarazioni non sono però utilizzabili. Tutto ciò non inficia l'accertamento della penale responsabilità, in quanto è comunque certo che delle dazioni di denaro siano state percepite da M_____.

Commisurazione della pena. Ciò premesso l'imputato deve essere condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa quale aumento sulla pena inflitta con la Sentenza della Corte d'Appello di Milano dd. 20.4.2012 n. 2759, irr. 23.5.2013.

Ai sensi dell'art. 81 c.p. deve ritenersi più grave la violazione di cui alla Sentenza della Corte d'Appello di Milano dd. 20.4.2012 n. 2759, irr. 23.5.2013.

Presi in considerazione i parametri previsti dall'art. 133 c.p., considerata la gravità del reato e valutata la capacità a delinquere del colpevole si ritiene equo un aumento di mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa, sulla pena già inflitta di anni uno mesi sette e giorni 10 di reclusione ed euro 880 di multa.

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p, con la condanna vanno poste a carico del condannato le spese processuali.

Rilevato che nonostante l'aumento oggi applicato persistono i presupposti di cui all'art. 163 c.p. e ritenuto che l'effetto monitorio della condanna penale farà desistere il condannato dal tenere nuove condotte criminose, si concede il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Statuizioni civili. Ai sensi dell'art 538 c.p.p., con la sentenza di condanna si deve altresì provvedere sulla domanda risarcitoria che in questa sede, in assenza di un più approfondito accertamento, può essere accolta solo in via generica, rimettendo al giudice civile la liquidazione del danno.

Può tuttavia ritenersi raggiunta la prova quantomeno nell'ammontare di 500.000 euro. Si osserva infatti che il danno patito dalla D_____ s.p.a. si dovrebbe attestare tra 18 milioni e mezzo di euro e 8.700.000 euro (dedotto il risarcimento ricevuto da Banca I_____, di 5 milioni di euro e, eventualmente, i guadagni comunque conseguiti da D_____ s.p.a. pari, a detta di M_____, a 4.800.000 euro). Appare quindi congrua la domanda di condanna

provvisoriale di 500.000 euro avanzata dalla Parte Civile, per cui si pronuncia condanna, oltre ad interessi nella misura di legge dalla sentenza al saldo.

Letti gli artt. 541 e segg. c.p.p. l'imputato deve essere altresì condannato a rimborsare alla stessa parte civile le spese di rappresentanza e costituzione sostenute, che si determinano in € 4.500 a titolo di compensi (applicato l'aumento del 30% per l'attività davanti al Tribunale Collegiale, fase di studio: euro 900; fase introduttiva: euro 900; fase istruttoria: euro 1500; fase decisoria: euro 1.200; totale euro 4.500), oltre IVA e CNAP come per legge.

Come sopra precisato si trasmettono gli atti alla Procura della Repubblica al fine di valutare la posizione di C. _____, G. _____, P. _____, A. _____, G. _____, M. _____, M. _____, F. _____, R. _____, F. _____ e M. _____, S. _____ oltreché A. _____, B. _____ e T. _____ in ordine alla configurabilità nei loro confronti del reato di cui all'art. 2635 c.c.

Letto l'art. 544 co. 3 c.p.p. si ritiene congruo, valutata la complessità del procedimento, un termine di 90 giorni per il deposito della sentenza.

P. Q. M

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

d i c h i a r a

l'imputato M. _____ M. _____ colpevole del reato di cui all'art. 2635 c.c. e, riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti di cui alla Sentenza della Corte d'Appello di Milano dd. 20.4.2012 n. 2759, irr. 23.5.2013, lo

c o n d a n n a

alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa quale aumento sulla pena inflitta con la predetta sentenza, oltre al pagamento delle spese processuali;

pena sospesa;

Letti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

c o n d a n n a

l'imputato a risarcire alla costituita parte civile i danni ad essa cagionati dal reato da liquidarsi in separata sede, concedendo a titolo di provvisoriale la somma di € 500.000 oltre ad interessi nella misura di legge dalla sentenza al saldo,

Letti gli artt. 541 e segg. c.p.p.

c o n d a n n a

l'imputato a rimborsare alla stessa parte civile le spese di rappresentanza e costituzione sostenute, che si determinano in € 4.500 a titolo di compensi, oltre IVA e CNAP come per legge.

Dispone la trasmissione degli atti alla locale Procura per quanto di competenza.

Letto l'art. 544, comma 3°, c.p.p.

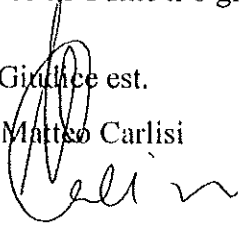
a s s e g n a

il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Udine il 6 giugno 2013

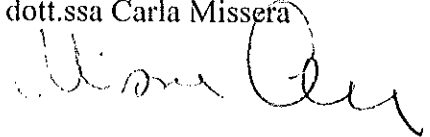
il Giudice est.

dott. Matteo Carlisi

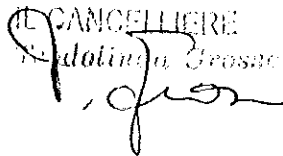


il Presidente

dott.ssa Carla Missera



Depositato in Cancelleria, addì 04 SET 2013

IL CANCELLIERE
S. Polina Grosio


12 SET. 2013

Applicate sulla
copia marche per

€ 10,00
31,92

